

ALCUNE DELUCIDAZIONI SUL CCNL PER L'EDILIZIA E AFFINI E LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE ARCHEOLOGICO.

Il settore archeologico comprende diverse figure professionali che svolgono la propria attività secondo modalità molto differenti tra di loro: vi sono ispettori di soprintendenza, conservatori museali, archeologi che operano soprattutto in laboratorio occupandosi del riordino dei dati e dell'analisi dei materiali, operatori archeologici che compiono la maggior parte della loro attività sullo scavo ecc. All'interno di questo quadro così variegato non è di fatto possibile delineare un contratto unico, che rifletta tutte queste figure professionali, garantendo loro le necessarie tutele. Perciò, come del resto succede anche in molti altri ambiti professionali, i lavoratori vengono inquadrati secondo diverse forme contrattuali in base al tipo di lavoro che compiono.

Per quanto riguarda la figura professionale dell'operatore archeologico, che svolge la maggior parte della sua attività in cantiere (più del 50%, in genere si parla dell'80%) occupandosi dello scavo archeologico, è stato delineato un contratto di lavoro che tenga conto delle caratteristiche specifiche di questo mestiere: il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i.

Il CCNL per l'edilizia e affini è infatti l'unico contratto a menzionare la figura professionale dell'operatore archeologico:

“DISCIPLINA GENERALE - Sfera di applicazione: “Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n.443 e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività: [...]” tra cui: “movimenti terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili) [...]”

“ART. 77 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI:

6° livello - Impiegati di 1^: Responsabile del recupero archeologico

5° livello - Impiegati di 2^ - operai 5° livello: Operatore archeologico

4° livello - Assistenti tecnici già inquadrati in 3^ e operai di 4° livello: Operaio in cantiere archeologico

3° livello - Impiegati terzo e operai specializzati: Operaio specializzato in cantiere archeologico”

(CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i., 23 luglio 2008, “Disciplina Generale” e “Art.77 - Classificazione dei lavoratori”).

Il CCNL per l'edilizia e affini è frutto di una dura conquista portata avanti a fine anni '90 dal sindacato e da un consistente gruppo di archeologi, soprattutto romani, nel corso della quale si è scelto di inserire l'operatore archeologico all'interno del CCNL per l'edilizia e affini in quanto esso svolge la maggior parte della sua attività in cantiere e quindi necessita delle norme in materia di sicurezza e delle tutele, quali ad esempio la cassa integrazione per il maltempo e per la stagione invernale (che può costituire anche un modo per limitare la precarietà) o la trasferta, indispensabili per chi lavora in tale contesto.

Il CCNL per l'edilizia e affini non è dequalificante per la figura professionale dell'operatore archeologico, come molti credono evidentemente per scarsa conoscenza della questione, esso infatti non equipara l'archeologo a un operaio

manovale (lavoro peraltro rispettabilissimo) o viceversa, ma si presenta come un contratto ampiamente strutturato che inquadra i lavoratori in livelli differenti a seconda delle mansioni e al cui interno sono compresi anche numerosi laureati tra cui architetti, ingegneri, laureati in economia e commercio e beni culturali, per i quali è previsto un inserimento nei livelli più alti, qualora adempiano a mansioni relative al proprio titolo di studio. L'operatore archeologico risulta quindi inquadrato nei livelli superiori (3°,4°,5°,6°) della categoria impiegati, articolati a seconda delle mansioni che è incaricato a svolgere.

Il CCNL per l'edilizia e affini prevede inoltre una retribuzione senza dubbio maggiore e adeguata rispetto agli altri contratti attualmente applicati agli archeologi.

Infine l'inquadramento all'interno di una categoria forte come l'edilizia permette agli operatori archeologici di portare avanti i propri diritti con maggiore facilità, cosa che risulterebbe più difficile qualora la categoria fosse formata solo da tale tipologia di lavoratori.

Alla luce di ciò si può affermare che nel CCNL per l'edilizia e affini siano riconosciute all'operatore archeologico la giusta dignità e le necessarie tutele nel pieno rispetto delle qualifiche professionali, del titolo di studio e della qualità lavorativa, mentre le altre forme contrattuali attualmente applicate a tale categoria di lavoratori, non prevedendo quanto sopra, risultano effettivamente dequalificanti.

Il CCNL edile è però più oneroso per i datori di lavoro e questo costituisce attualmente il maggiore ostacolo alla sua affermazione.

L'obiettivo attuale della Fillea Cgil, della Filca Cisl e della Feneal Uil è fare in modo che avvenga l'effettiva applicazione del CCNL per l'edilizia e affini per gli operatori archeologici in Trentino, territorio in cui la situazione si prospetta favorevole visto che tale forma contrattuale è già una realtà in parte affermata, senza tuttavia perdere di vista l'obiettivo nazionale. In Trentino si vorrebbero porre inoltre alcune migliorie contrattuali per la figura professionale dell'operatore archeologico nell'ambito del contratto integrativo provinciale del CCNL per l'edilizia e affini. Allo scopo di attuare quanto sopra è stato chiesto alla Provincia Autonoma di Trento, che costituisce il maggior committente in ambito archeologico, l'adeguamento delle tariffe orarie in modo da venire incontro ai datori di lavoro e favorire l'applicazione del CCNL per l'edilizia e affini. Infine si sta cercando di fare in modo che gli operatori archeologici che hanno sollevato e portato avanti tale questione contrattuale e sono stati per questo "espulsi" dal mercato del lavoro tornino a lavorare facendo il proprio dovere, ma nel rispetto della propria dignità e dei propri diritti.